



Newsletter realizzata nell'ambito del progetto per il piano di intervento per l'associazionismo della Provincia di Bologna

Ottobre 2014

## Operare con i minori: ulteriori chiarimenti dal Ministero.

Chiunque organizzi attività con minori deve verificare se sia necessario acquisire il certificato penale dei propri collaboratori che abbiano rapporti diretti e regolari con minori, questo anche nelle ipotesi in cui si tratti di una associazione.

A fronte del dettato normativo, il Ministero di Giustizia e quello del Lavoro hanno offerto delle interpretazioni che vanno a circoscrivere fortemente l'ambito applicativo della norma. L'ultima, in ordine di tempo, è la risposta all'Interpello n.25 del 15 settembre scorso del Ministero del Lavoro posto da Federalberghi.

Il Ministero afferma infatti che dal dettato normativo, e come già chiarito nella Circolare n.9/2014, si

evince che il certificato penale non debba essere richiesto in tutti quei casi in cui l'attività del collaboratore non abbia una platea di destinatari preventivamente determinabile, in quanto rivolte ad una utenza indifferenziata, anche se sia comunque possibile riscontrare la presenza di minori. Ne consegue che non deve essere richiesto nei confronti di chi si occupa delle iscrizioni, della custodia dei locali, della portineria, dei servizi di cucina e pulizie in quanto in tal caso la platea dei destinatari non è costituita soltanto da minori, né tantomeno risulta preventivamente determinabile. Non deve neppure essere richiesto con riferimento ai lavoratori impegnati in attività di tutor di minori presenti nei luoghi di lavoro

come tirocinanti o lavoratori minorenni, trattandosi in ogni caso di una attività complementare all'attività lavorativa principale per il cui svolgimento il lavoratore è stato assunto.

Infine, si ribadisce che **l'obbligo sussiste al momento dell'assunzione del lavoratore e non anche nel caso in cui, nel corso di un rapporto di lavoro già instaurato**, lo stesso sia successivamente spostato ad altra attività rientrante nel campo applicativo della disposizione. In buona sostanza se una persona viene assunta, a titolo esemplificativo, per gestire l'amministrazione di una associazione e poi viene impegnata come educatore di minori, l'obbligo di richiedere il certificato penale non si configurerebbe.

## Trasporto malati e pedaggi autostradali.

Risolto – almeno in parte – il problema del costo del pedaggio autostradale per le organizzazioni non profit impegnate nel trasporto malati. La Circolare del Ministro dei Trasporti del 18 settembre chiarisce che l'esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale è prevista in presenza delle seguenti condizioni:

1. il veicolo è immatricolato a nome dell'associazione di volontariato o di associazioni non aventi scopo di lucro;

2. il veicolo è adibito al soccorso e quindi è dotato dei necessari equipaggiamenti e attrezzature a bordo;

3. il veicolo è adibito per il servizio di soccorso;

4. il veicolo è munito del relativo contrassegno previsto dal DM 15/4/1994,

5. il veicolo sia **utilizzato esclusivamente**

⇒ **per il soccorso e il trasporto di emergenza**, ciò per evitare possibili situazioni di abuso con conseguente danno economico per i gestori delle autostrade e

⇒ **per il trasporto malati non in emergenza solo se effettuato a titolo completamente gratuito.** In

questo caso l'associazione, munita di apparato Telepass, dovrà autocertificare attraverso l'apposita piattaforma web che la prestazione sia avvenuta in modalità del tutto gratuita e quindi non sia richiesta alcuna forma di corrispettivo né di rimborso dei costi sostenuti e la trasferta sia stata funzionale alle attività di soccorso istituzionali, e non per partecipazione ad eventi/competizioni sportive che richiedano la relativa presenza.

PROGETTO REALIZZATO NELL'AMBITO DEL PIANO PER L'ASSOCIAZIONISMO

CON ANCHE IL CONTRIBUTO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA



Con la collaborazione tecnica di



## Dal 1° ottobre nuove modalità di utilizzo del modello F24

Con [Circolare n. 27](#) del 19/09/2014 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti circa le "Modalità di presentazione delle deleghe di pagamento F24 a decorrere dal 1° ottobre 2014".

La circolare ribadisce che, fermo restando i limiti già previsti da altre disposizioni in materia, a decorrere dall'1/10/2014 i versamenti con modello F24 dovranno essere eseguiti nelle seguenti modalità:

- esclusivamente con servizio Entratel/Fisconline** di versamento, nel caso in cui per effetto di compensazioni il versamento sia di importo pari a zero;
- con servizio Entratel/Fisconline o servizi telematici di internet/home banking** di versamento nei seguenti casi:
  - ⇒ nel caso in cui per effetto di compensazioni il versamento sia di importo positivo;
  - ⇒ nel caso in cui siano effettuati versamenti il cui importo sia superiore a mille euro.

Si sottolinea che tali disposizioni si applicano non solo alle associazioni titolari di partita IVA ma anche a quelle titolari di solo codice fiscale.

**Versamento F24 a saldo zero.** Tali modelli di pagamento sono quelli che, a seguito dell'utilizzo di crediti, avranno un saldo di versamento pari a zero. Questi modelli potranno essere inviati direttamente dall'associazione utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" messi a disposizione gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel, cui l'associazione dovrà abilitarsi. In alternativa l'invio potrà essere affidato ad un intermediario abilitato, che comunque dovrà utilizzare obbligatoriamente i canali di versamento messi a disposizione dalla stessa Agenzia delle Entrate.

**Versamenti con compensazioni o oltre i mille euro.** Tali modelli di versa-

mento potranno essere versati dalle associazioni direttamente con i servizi messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate, e sopra richiamati, oppure mediante i servizi di *internet banking*.

**Versamenti con modelli cartacei.** La circolare chiarisce che i modelli cartacei di versamento potranno essere ancora utilizzati solo dai contribuenti privi di partita Iva e per versamenti che non prevedano compensazioni e/o abbiano un importo da versare pari o inferiore a mille euro.

**Disposizioni transitorie.** La circolare chiarisce che sono previste alcune disposizioni transitorie di utilizzo del modello cartaceo nei seguenti casi:

- versamento di deleghe precompilate inviate loro dagli enti impositori anche per importi superiori a mille euro, a patto che non siano indicati crediti in compensazione;
- versamenti di deleghe da parte di associazioni non titolari di partita Iva relativi a rateizzazioni di imposte in corso alla data del 1° ottobre 2014, ma fino al 31/12/2014. In questi casi la presentazione cartacea del modello è sempre possibile anche in caso di importi superiori a mille euro e/o in presenza di compensazioni di crediti d'imposta e/o se il saldo del modello è pari a zero.
- versamenti che comportino l'utilizzo di crediti d'imposta fruibili in compensazione solo presso gli agenti della riscossione.

Soggetto	Modalità di presentazione	Condizioni
Associazioni con SOLO codice fiscale	Cartaceo	F24 a debito fino a 1.000 euro e senza compensazioni
	Entratel/Fisconline (direttamente o tramite intermediario)	F24 a saldo zero a seguito di compensazioni
	Entratel/Fisconline (direttamente o tramite intermediario) o remote/home banking (direttamente o tramite intermediario)	F24 a debito per importi oltre i 1.000 euro e senza compensazioni di crediti F24 a debito con utilizzo crediti in compensazione
Associazioni titolari di Partita Iva	Cartaceo	MAI
	Entratel/Fisconline (direttamente o tramite intermediario)	F24 a saldo zero a seguito di compensazioni
	Entratel/Fisconline (direttamente o tramite intermediario) o remote/home banking (direttamente o tramite intermediario)	Ogni altro F24 da versare